

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ISTITUTO DI  
MEDICINA DELLO SPORT DI FIRENZE SRL PER IL RILASCIO DI  
CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI PER L'IDONEITA' AGONISTICA ALLA  
PRATICA DELLO SPORT. ANNO 2023

INDICE

ART. 1 - premessa

ART. 2 - oggetto del contratto

ART. 3 – tariffe applicate alle prestazioni e tetti economici

ART. 4 - modalità di erogazione delle prestazioni e rispetto dei parametri fissati dalla  
Regione Toscana.

ART. 5 - programmazione delle visite e successivi adempimenti

ART. 6 - corretta gestione della posizione dell'utente

ART. 7 – partecipazione ad iniziative di promozione alla salute

ART. 8 - fatturazione

ART. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 10 - modalità di trasmissione dei flussi informatici

ART. 11 - verifiche

ART. 12 - incompatibilità

ART. 13 - carta dei servizi

ART. 14 - tutela dell'utente

ART. 15 - privacy

ART. 16 - coperture assicurative

ART. 17 - adempimenti

ART. 18 –decorrenza, rinnovo, proroga

ART. 19 - inadempienze, sospensione, cessione dell'accordo, recesso, risoluzione.

ART. 20 - foro competente

ART. 21 - responsabili della convenzione

ART. 22 - spese e clausole finali

#### PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell'Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- che la Regione Toscana con la L.R.T. n. 35 del 9.7.2003 e smi ha disciplinato la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica in quanto strumento di prevenzione, mantenimento e recupero della salute;
- che la Regione Toscana con delibera G.R.T. n. 461 del 17.5.2004 ha emanato indirizzi applicativi alla Legge di cui sopra per quanto attiene alle linee guida sulle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva;
- che ai sensi dell'art. 16 comma 4 della Legge R.T. n. 35/2003 e smi le Aziende Sanitarie possono stipulare contratti con strutture sanitarie ambulatoriali private autorizzate e accreditate per la Medicina dello Sport;

- che l'Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe previste dal Tariffario Regionale delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie approvato con delibera G.R.T. n. 505 del 02/05/2022 rubricata "Nuovo Tariffario delle Prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende UUSLL della Toscana – Revoca della Delibera 21/12/2020 n. 1606";
- che l'Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alla disciplina e attività specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che l'Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda il decreto regionale di accreditamento;
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016 e smi;
- visto il DPCM del 12/01/2017;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 1220 del 8/11/2018, aggiornata dalla delibera G.R.T. n. 1168 del 10.08.2020;
- che l'Azienda intende proseguire nel percorso di estensione della nuova modalità di offerta delle prestazioni specialistiche tramite il c.d. "Modello Competitivo" applicandola anche alla disciplina di Medicina dello Sport, nello specifico alle prestazioni erogate agli atleti under 18 e disabili, in analogia con quanto concordato con le Rappresentanze degli istituti privati accreditati di cui all'Accordo del 13.07.2020 recepito con la delibera del Direttore Generale n. 1051/2020;
- visto il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- visto il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

- vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n°179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;

TRA

**l’Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Dr. Giorgio Nencioni, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1422 del 16/12/2022;

E

**Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl**, di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. 07140590485, con sede legale in Via del Ferrone n.5 in Firenze, nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Sergio Califano domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

L’Azienda con il presente atto si avvale dell’Istituto per l’effettuazione delle visite ed il rilascio dei certificati medico sportivi previsti per l’attività agonistica ai sensi del D.M. 18/2/1982 e smi, da eseguire a favore degli atleti under 18 (dall’età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18° anno di età) limitatamente agli sport pugilato, full contact, kick boxing e agli atleti disabili, iscritti al Servizio Sanitario

Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella seguente sede: Via del Ferrone n. 5 – Firenze.

### **Art.3 – Tariffe applicate alle prestazioni e Tetti economici**

Le Parti convengono che oggetto del presente contratto sono le prestazioni di Medicina dello Sport individuate dal D.M. 18/02/1982 e smi e previste dal vigente Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie di cui alla Delibera GRT 505/2022, limitatamente a: MS2, MS9 e MS11, remunerate dall'Azienda con le tariffe previste dal suddetto Tariffario scontate del 18 %.

Qualora nel corso di vigenza del presente atto la Regione Toscana apporti modifiche al Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 505/2022 l'Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

L'Istituto si impegna ad erogarle, entro il tetto economico successivamente indicato, ai soli utenti residenti nel territorio della USL Toscana Centro.

Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all'Azienda, viene assegnato il seguente volume economico lordo scontato (incluse imposte, tasse, oneri e contributi a qualsiasi titolo dalla stessa dovuti):

-residenti nel territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro:

**Anno 2023 € 14.902,88**

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre il limite del tetto economico sopra riportato, indipendentemente dal numero di visite effettuate.

### **Art. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni e rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana**

L'Istituto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno

rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

Le prestazioni effettuate devono tener conto dei parametri fissati dalla Regione Toscana con la Legge R.T. n. 35/2003 e smi, ed in particolare:

-i certificati dovranno essere redatti secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità con D.M. 18 febbraio 1982 e smi, in duplice copia di cui una da inviare in formato elettronico agli uffici competenti dell'Azienda secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8 la conservazione degli originali per i tempi previsti dalle disposizioni normative è garantita dall'Istituto;

-sui certificati di idoneità e non idoneità dovrà essere apposto il timbro dello specialista incaricato con indicati gli estremi dell'accreditamento della struttura in cui opera e, limitatamente ai certificati (di idoneità e non) emessi in applicazione della presente convenzione, il timbro che attesti gli estremi del convenzionamento dell'Istituto con l'Azienda;

-ricevere dagli utenti interessati (in raccordo con la Società Sportiva) la richiesta di visita medica conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale Toscana.

L' Istituto è tenuto ad inviare mensilmente, con le modalità indicate dalla U.F.C. Medicina dello Sport, gli elenchi nominativi informatizzati di tutte le visite di idoneità effettuate (art. 10 comma 3 della L.R. 35/2008) suddividendoli tra attività sportiva agonistica e non agonistica in relazione all'età prevista per l'accesso all'agonismo per ogni singola disciplina. Dovranno essere inoltre chiaramente distinte le aree di provenienza dell'utente richiedente la prestazione nonché della Società Sportiva (limitatamente agli atleti disabili) indicando Comune e relativa zona-distretto.

L'Istituto si impegna alla corretta presa in carico e compilazione dei libretti di idoneità sanitaria degli atleti fino al loro rilascio agli interessati.

L'Istituto si impegna ad assolvere gli obblighi di alimentare la cartella clinica informatizzata predisposta dalla Regione Toscana (SISPC), a partire dal momento in cui la Regione Toscana stessa estenderà tale obbligo ai centri privati accreditati per la Medicina dello Sport.

#### **Art. 5 - Programmazione delle viste e successivi adempimenti**

L'Istituto contraente si impegna a programmare tutte le visite convenzionate e rientranti nel tetto economico ad esso riconosciuto il più possibile in modo uniforme durante tutto il corso dell'anno, ferme restando le naturali variazioni stagionali legate alle attività sportive, assicurando che la programmazione sia collegata alle agende prenotabili del CUP Aziendale, secondo la regolamentazione generale dell'offerta CUP.

L'Istituto si impegna, altresì, al massimo contenimento di variazioni di agenda da comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo alla S.C. Cup- Call Center con eventuali spostamenti di pazienti a carico dell'istituto medesimo.

Resta inteso che variazioni sostanziali di tale programmazione saranno oggetto di preventiva comunicazione scritta alla S.O.C. CUP – Call Center.

Per i casi di mancata presentazione del paziente all'appuntamento fissato tramite CUP Aziendale, o per impedimento dovuto ad eventi imprevedibili, l'Istituto potrà integrare direttamente le prestazioni mancanti, comunque entro il tetto economico assegnato per l'anno, anche senza rispettare la tipologia della prestazione programmata. La casistica non potrà superare in ogni caso il 5% del totale delle prestazioni affidate e il nominativo del paziente dovrà essere inserito nel CUP accettazione preferibilmente lo stesso giorno e comunque entro il mese di riferimento.

Per fronteggiare criticità rilevate dal monitoraggio delle liste di attesa, l'Azienda può disporre di modificare tempestivamente la programmazione sempre nel rispetto del tetto/volumi già stabiliti.

Al fine di favorire la fidelizzazione degli atleti viene concesso all'Istituto di programmare direttamente l'agenda attraverso il proprio punto CUP nella misura massima del 50% delle disponibilità mensili comunicate precedentemente all'Azienda.

L'Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla S.O.C. CUP- Call Center.

L'accesso alla rete informatica dell'Azienda, nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell'Istituto accreditato convenzionato.

L'Istituto assume la responsabilità dell'assicurazione dell'erogazione delle prestazioni programmate pena il riconoscimento di penali.

Devono, altresì, essere comunicati alla U.F.C. Medicina dello Sport e alla S.O.C. Cup- Call Center i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.

#### **Art. 6 – Corretta gestione della posizione dell'utente**

Per ogni prestazione erogata a seguito di regolare prenotazione CUP l'Istituto deve assicurare la corretta gestione della posizione dell'utente per l'accesso ai servizi in particolare registra l'avvenuta erogazione.

L'istituto si impegna a seguire le disposizioni impartite dall'Azienda a tale proposito comprese eventuali variazioni che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.

#### **Art. 7- Partecipazione ad iniziative di promozione alla salute**

L'istituto si impegna altresì a collaborare alle iniziative di promozione alla salute effettuate prevalentemente nell'ambito territoriale della propria sede operativa ed a quelle promosse dall'Azienda e/o Regione Toscana, Coni Provinciale, Associazioni Sportive locali.

#### **Art. 8 – Fatturazione**

L'Istituto emette fatture mensili per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto, con indicazione del Numero dell'Ordine – NSO che l'Azienda è tenuta a comunicare, dalle quali risulta:

- a) L'importo totale delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
- b) La quota di ritenuta fiscale di acconto trattenuta e versata direttamente dall'Azienda nella veste di sostituto di imposta (se dovuta);
- c) La quota di eventuale ritenuta ENPAM a carico del medico professionista trattenuta e versata direttamente dall'Azienda nella veste di sostituto di imposta e di quella ENPAM a carico dell'Istituto (se dovuta), fermo restando quanto detto all'art. 3;
- d) L'importo totale dovuto all'Istituto al netto della quota di ritenuta fiscale di acconto, di quelle ENPAM a carico dell'Istituto e a carico dell'Azienda (ove dovute) fermo restando quanto detto all'art. 3.

L'istituto, mensilmente, provvede ad inoltrare all'Azienda, in formato elettronico, le richieste sulla base delle quali sono stati rilasciati i certificati di idoneità alla pratica sportiva e copia delle certificazioni stesse, per le attività previste in convenzione.

La fattura deve essere emessa dall'Istituto a seguito di validazione regionale dell'attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.

La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell'Azienda.

L'omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19.

L'Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall'Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota

di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell'Istituto.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

#### **Art.9- Tracciabilità dei flussi finanziari**

In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 10-Modalità di trasmissione dei flussi informatici**

L'Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali in materia.

L'Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l'attività erogata ivi compresa quella che non genera effetti finanziari a carico del servizio sanitario nazionale.

Pertanto invia di norma entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente – Flusso DOC.SPA tramite

L'applicativo software GAUSS, in modo da consentire all'Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.

L'Istituto con più sedi trasmette l'attività erogata secondo i codici assegnati alle strutture di erogazione.

L'Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all'Istituto; quest'ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.

L'Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.

#### **Art. 11- Verifiche**

L'Istituto contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto da parte del Dipartimento della Prevenzione Aziendale.

L'attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l'Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.

L'Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l'attività oggetto della presente convenzione.

### **Art.12- Incompatibilità**

L'Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'Azienda può richiedere all'Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Istituto.

### **Art.13- Carta dei servizi**

L'Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell'Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.

### **Art.14 – Tutela dell'utente**

L'Istituto riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda contraente, collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

#### **Art.15 – Privacy**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’*“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”*, allegato 1 al presente contratto.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 1 al presente contratto, a impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **Art. 16 - Coperture Assicurative**

A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, anche

stipulata dal proprietario degli stessi, nonché di polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione.

L'Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore, impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all'Azienda.

### **Art. 17 - Adempimenti**

L'Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016 e s.m.i, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

### **Art.18 - Decorrenza, rinnovo, proroga**

#### **18.1 decorrenza.**

La presente convenzione produce effetti da 01/01/2023 e avrà scadenza il 31/12/2023.

#### **18.2 rinnovo – proroga.**

La presente convenzione, su richiesta dell'Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per 12 (dodici) mesi.

E' consentita altresì all'Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.

**Art. 19- Inadempienze, sospensione, cessione dell'accordo, recesso, risoluzione.**

**19.1 Inadempienze e penali**

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Istituto dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Istituto per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'Istituto dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all'art. 10 fino al suo ripristino.

**19.2 - sospensione**

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso

all'Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

### **19.3 – cessione dell'accordo**

Il presente accordo non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il consenso espresso dell'Azienda USL Toscana Centro. In caso di cessione/affitto d'azienda o ramo di essa, ovvero in ipotesi similari, per le quali è necessario il provvedimento di voltura del titolo autorizzativo e di accreditamento, il contratto potrà essere ceduto nel solo caso di verifica della sussistenza di suddetti requisiti, previa notificazione della relativa cessione ed espressa assunzione da parte del subentrante/concessionario degli obblighi e degli eventuali debiti maturati in virtù del presente rapporto concessorio.

### **19.4 -recesso**

Qualora l'Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all'Istituto da parte dell'Azienda.

### **19.5 - risoluzione**

L'azienda può risolvere inoltre la convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:

-reiterate contestazioni per fatturazione errata o certificati irregolari;

-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell'anno di riferimento delle attività;

-sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

#### **19.6 -Clausola risolutiva espressa.**

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

-ritiro dell'autorizzazione sanitaria/accreditamento;

-reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;

-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 12 addebitabile a responsabilità dell'Istituto;

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art.20- Foro competente**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.

#### **Art. 21- Responsabili della convezione**

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

- a) Per la gestione amministrativa del contratto, il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- b) Per la gestione tecnico professionale del contratto, il Direttore del Dipartimento di riferimento, o suo delegato, per le attività di competenza;
- c) per il livello di programmazione delle attività il Direttore Sanitario o suo delegato, che opera in sinergia con i Responsabili di Zona ed i Dipartimenti sanitari

interessati per competenza;

- d) per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento, il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS.

**Per il soggetto contraente:**

- il rappresentante legale dell'Istituto Dr. Sergio Califano.

**Art. 22– Spese e clausole finali**

Il presente atto consta di n. 18 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché a eventuali protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell'Istituto all'atto della formazione.

Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell'Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione

Letto confermato e sottoscritto

Per l'Azienda USL Toscana Centro

per l'Istituto

Il Direttore SOC Accordi contrattuali e  
convenzioni con soggetti privati

il Rappresentante Legale

Dr. Giorgio Nencioni

Dr. Sergio Califano

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)



## ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

### TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati Dr. Giorgio Nencioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "AZIENDA", delegato dal Direttore Generale con delibera DG n. 1422 del 16/12/2022

### E

l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl, partita IVA 07140590485, con sede legale in Firenze Via del Ferrone n. 5 nella persona di Dr. Sergio Califano nato a Salerno il 01/04/1957, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede stessa, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

### Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo

della sicurezza;

- la Azienda e l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto "CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L' ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI FIRENZE SRL PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI PER L'IDONEITA' AGONISTICA ALLA PRATICA DELLO SPORT ANNO 2023;



- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato all'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di rilascio dei certificati medico-sportivi per l'idoneità sportiva alla pratica dello sport come da delibera DG 1422 del 16/12/2022 che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

## NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

l’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di rilascio di certificati medico-sportivi per l’idoneità sportiva alla pratica dello sport affidati dal Titolare al Responsabile.

### Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

### Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.

### Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono

essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

#### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto

giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;

- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative

adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza,

eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti

contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestatto, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua



Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

competenza;

- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione

disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare

e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del

Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di

trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li \_\_\_\_\_

p. Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati

Dr. G. Nencioni

p. Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl

il Rappresentante Legale

Dr. Sergio Califano

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1422
<b>Data della delibera</b>	16-12-2022
<b>Oggetto</b>	Convenzione con soggetti privati
<b>Contenuto</b>	Attività di Medicina dello sport in accreditamento anno 2023: -rinnovo della convenzione con Istituto Benessere - stipula convenzione con Istituto di Medicina dello Sport di Firenze

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
<b>Direttore Dipartimento</b>	BONCIANI RITA
<b>Struttura</b>	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI
<b>Direttore della Struttura</b>	NENCIONI GIORGIO
<b>Responsabile del procedimento</b>	INNOCENTI ELISABETTA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
18.425,04	ass. spec. amb. da privati	3B020315	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	32	Convenzione tra Azienda USL TC e Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl per il rilascio di certificati medico sportivi per l'idoneità agonistica alla pratica dello sport anno 2023 e relativo Atto di Nomina a Responsabile Trattamento dati

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamati:**

- il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8–bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;

-la L.R. n. 35 del 9.7.2003 e smi rubricata “Tutela sanitaria dello sport”;

-la D.G.R.T. n. 461 del 17.5.2004 rubricata “Indirizzi applicativi Legge regionale 9 luglio 2003 n. 35 Tutela sanitaria dello sport”;

- la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 79/r del 17.11.2016 rubricato “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 Agosto 2009 n. 51”;

- il DPCM del 12.01.2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolar modo il livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”;

- la DGRT n. 505 del 02.05.2022 rubricata “Nuovo Tariffario delle Prestazione dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL della Toscana. Revoca della Delibera 21/12/2020 n. 1606”;

**Ricordato:**

- che ai sensi del D. Lgs. 502/92 l’Azienda Asl Toscana Centro ha sottoscritto a seguito della delibera D.G. n. 1115 del 29/07/2021, accordi contrattuali fondati sui criteri dell’accreditamento per prestazioni di Medicina dello Sport con gli istituti privati di seguito elencati con le relative scadenze:

**Ambito Firenze scadenza contrattuale 31/12/2022**

-Ass. Professionale Ist. Medicina dello Sport Califano  
-Ist. Benessere

**Ambito Empoli scadenza contrattuale 31/12/2024**

-Amb. medicina dello Sport Ilex- Castelfiorentino  
- Centro Medicina dello Sport Cavour – Certaldo  
- Ass. Prof. Centro di Medicina dello Sport - S. Miniato  
- Punto Medico Sportivo C. Castellani - Empoli

**Ricordato altresì:**

- che tali accordi sono stati sottoscritti per dare attuazione al progetto allora predisposto dal Responsabile della U.F.C. Medicina dello Sport, a cui si rimanda, con il fine di garantire nei due ambiti territoriali di Empoli e Firenze il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica per minori di anni 18, per pugili under 18 e disabili;

- che per quanto attiene l'ambito di Firenze i due contratti sottoscritti con Istituto Benessere e Ass. Professionale Ist. Medicina dello Sport Califano hanno una scadenza diversa rispetto a quella stabilita per le strutture Empolesi in quanto era previsto un riassorbimento interno delle attività svolte dalle strutture fiorentine, appunto entro tale data, rivolte a atleti disabili e under 18 limitatamente al pugilato;

- che l'art. 18.2 "rinnovo – proroga" prevede che, su richiesta dell'Azienda, le convenzioni possano essere rinnovate, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno;

- che per quanto attiene il budget contrattuale annuo è stato stabilito (delibera DG 1115/2021) che quelli dei due Istituti Fiorentini sarebbero rimasti inalterati, in quanto storicamente assegnati esclusivamente per visite a disabili e ai pugili minorenni, mentre quelli relativi agli istituti Empolesi avrebbero avuto una decurtazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 rispettivamente del 60%, 55% e 50% a seguito dell'introduzione delle corrispondenti prestazioni (visite ad under 18) nel c.d. Modello Competitivo (Accordo sottoscritto in data 13 luglio 2020 tra Azienda USL Toscana Centro e le Associazioni Rappresentative degli Istituti Privati Accreditati avente ad oggetto "Progettualità Aziendale per la programmazione dell'acquisizione di prestazioni dal privato accreditato – anno 2020 e successivo periodo 2021-2024");

- che i volumi economici assegnati ai due Istituti Fiorentini sono i seguenti:

§ Ass. Professionale Ist. Medicina dello Sport di Firenze: € 14.902,88

§ Ist. Benessere : € 3.522,14

#### **Ricordato inoltre:**

- che a seguito della variazione societaria dell'Associazione Professionale Istituto di Medicina dello Sport di Firenze dei Dott. Califano e Alessandri in Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl, costituita dai medesimi medici, con delibera DG n. 588/2022 è stato preso atto del recesso da parte dell'Associazione Professionale dal contratto sottoscritto con questa Azienda (rep. atti n. 1330 del 8/10/2021) ed il successivo subentro da parte della nuova società;

- che a seguito della modifica della natura giuridica del soggetto sottoscrittore è stata stipulata una nuova convenzione con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl, mantenendo le medesime condizioni economiche ed i medesimi contenuti, con decorrenza dal 8/6/2022 (giorno di rilascio del decreto di accreditamento) e fino al 31/12/2022 e la possibilità di rinnovo per sei (6) mesi;

#### **Vista:**

- la mail del Direttore della U.F.C. Medicina dello Sport del 18/10/2022, agli atti d'ufficio, nella quale si legge *"purtroppo il presupposto per l'interruzione della convenzione con i due istituti era l'acquisto da parte dell'Azienda di due sistemi ergometrici per atleti disabili. Per le ristrettezze economiche del momento, sono stati sospesi gli acquisti di beni elettromedicali e tra questi anche quelli dei due ergometri necessari per l'attività in oggetto. Per questo motivo ritengo opportuno rinnovare le convenzioni per un anno"*;

#### **Considerato:**

- che il Direttore del Dipartimento della Prevenzione e la Direzione Sanitaria hanno espresso parere favorevole alla sopra citata richiesta di rinnovo, come da scambio di mail agli atti di ufficio;

#### **Considerato:**

- che mentre per l'Istituto Benessere è possibile procedere al rinnovo della convenzione per un anno, in virtù di quanto disposto all'art. 18.2, per l'Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl si dovrebbe procedere ad un rinnovo per solo sei mesi e successivamente alla sottoscrizione di una nuova convenzione fino al 31/12/2023. Tale percorso oltre che determinare delle criticità nella

programmazione delle prestazioni da parte della struttura, da' a quest'ultima meno garanzie; pertanto, anche per economia procedimentale, si ritiene opportuno procedere fin da subito alla sottoscrizione di un nuovo atto con decorrenza da 1/1/2023 e fino al 31/12/2023;

**Ricordato altresì:**

- che rimangono invariati per l'anno 2023 i tetti assegnati ai convenzionati nel 2022 in quanto riferiti a rinnovi;

- che le prestazioni di Medicina dello Sport, individuate dal D.M. 18/02/1982 e smi e previste dal vigente Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie di cui alla Delibera GRT 505/2022, sono remunerate dall'Azienda con le tariffe previste dal suddetto Tariffario scontate del 18 %;

- che qualora nel corso di vigenza del presente atto la Regione Toscana apporti modifiche al Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 505/2022, l'Azienda provvederà ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate;

**Rilevato che:**

-la SOC proponente ha elaborato il testo della convenzione Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, da utilizzare per la formalizzazione del rapporto con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze, con decorrenza da 01/01/2023 e fino al 31/12/2023;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n°179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.", ed in particolare l'allegato D denominato "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

**Preso atto**, in riferimento alla suddetta deliberazione D.G. n. 179/2019, di dover addivenire con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl alla sottoscrizione dell'Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati sulla base dello schema di Atto di Nomina allegato allo schema di convenzione All. A) al presente atto e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere la convenzione come da specifica delega del Direttore Generale;

**Ritenuto pertanto opportuno:**

- prendere atto della richiesta avanzata dal Direttore della U.F.C. Medicina dello Sport del 18/10/2022, agli atti d'ufficio, avvallata dai pareri positivi del Direttore del Dipartimento della Prevenzione e dalla Direzione Sanitaria, circa la necessità di proseguire per l'anno 2023 le attività previste dalle convenzioni sottoscritte da questa Azienda con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl e l'Istituto Benessere, per l'erogazione di prestazioni di medicina dello sport, vista l'impossibilità di riassorbirle all'interno dell'Azienda sanitaria;

- procedere al rinnovo per l'anno 2023 della convenzione sottoscritta con l'Istituto Benessere di cui alla delibera DG 1115/2021, in virtù di quanto disposto all'art. 18.2, agli stessi patti e condizioni;

- addivenire alla stipula di apposita convenzione con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl, secondo lo schema All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'anno 2023, in considerazione del fatto che la durata del precedente contratto (8/6/2022 - 31/12/2022) permetterebbe il rinnovo per soli sei mesi e richiederebbe la stipula di un nuovo atto per i successivi sei, ma ciò appare inopportuno viste le criticità che verrebbero a generarsi (nella programmazione delle prestazioni e meno garanzie per la struttura), oltre che per esigenze di economia procedimentale;

- mantenere per il 2023 i medesimi volumi economici stabiliti per l'anno 2022 ossia:

§ Ist. Medicina dello Sport di Firenze srl: € 14.902,88

§ Ist. Benessere: € 3.522,14

- applicare lo sconto del 18% sulle tariffe previste dal "Tariffario delle Prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL della Toscana";

- dare atto altresì, che la spesa relativa all'anno 2023 pari a € 18.425,04 troverà copertura nel rispettivo bilancio di previsione al conto economico 3B020315 "Ass. spec. amb. da privati";

- delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione secondo l'allegato All. A) nonché alla stipula dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati **Allegato 1** di cui all'allegato A) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;

**Considerato altresì necessario:**

- dare atto che i Responsabili della convenzione per la parte aziendale sono:

- ◆ per la gestione amministrativa del contratto il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- ◆ per il livello di programmazione delle attività e per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Responsabile della U.F.C. Medicina dello Sport;
- ◆ per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS;

**Ritenuto opportuno**, stante la decorrenza del rinnovo, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** che il Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento in servizio presso la SOC suddetta;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento Dr.ssa Rita Bonciani;

**Su proposta** del Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali

**DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto della richiesta avanzata dal Direttore della U.F.C. Medicina dello Sport del 18/10/2022, agli atti d'ufficio, avvallata dai pareri positivi del Direttore del Dipartimento della Prevenzione e dalla Direzione Sanitaria, circa la necessità di proseguire per l'anno 2023 le attività previste dalle convenzioni sottoscritte da questa Azienda con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze e l'Istituto Benessere, per l'erogazione di prestazioni di medicina dello sport, vista l'impossibilità di riassorbirle all'interno dell'Azienda sanitaria.

2. Di procedere pertanto:

§ al rinnovo per l'anno 2023 della convenzione sottoscritta con l'Istituto Benessere, di cui alla delibera DG 1115/2021, in virtù di quanto disposto all'art. 18.2, agli stessi patti e condizioni.

§ alla stipula di apposita convenzione con l'Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl, secondo lo schema All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'anno 2023, in considerazione del fatto che la durata del precedente contratto (8/6/2022 - 31/12/2022) permetterebbe il rinnovo per soli sei mesi e successivamente la stipula di un nuovo atto per i successivi sei, ma ciò appare inopportuno viste le criticità che verrebbero a generarsi (nella programmazione delle prestazioni e meno garanzie per la struttura) oltre che per esigenze di economia procedimentale.

3. Di mantenere per il 2023 i medesimi volumi economici stabiliti per l'anno 2022 ossia:

§ Ist. Medicina dello Sport di Firenze srl: € 14.902,88

§ Ist. Benessere: € 3.522,14.

4. Di applicare lo sconto del 18% sulle tariffe previste dal "Tariffario delle Prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL della Toscana".

5. Di stabilire che, qualora nel corso di vigenza del presente atto la Regione Toscana apporti modifiche al Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 505/2022, l'Azienda provvederà ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.

6. Di dare atto altresì, che la spesa relativa all'anno 2023 pari a € 18.425,04 troverà copertura nel rispettivo bilancio di previsione al conto economico 3B020315 "Ass. spec. amb. da privati".

7. Di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione secondo l'allegato All. A) nonché alla stipula dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati **Allegato 1** di cui all'allegato A) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato.

8. Di dare atto che i Responsabili della convenzione per la parte aziendale sono:

◆ per la gestione amministrativa del contratto il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati

◆ per il livello di programmazione delle attività e per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Responsabile della U.F.C. Medicina dello Sport

◆ per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS; 9. Trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Responsabile della U.F.C. Medicina dello Sport e al Direttore della SOC Cup-Call Center.

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

10. Di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Responsabile della U.F.C. Medicina dello Sport e al Direttore della SOC Cup-Call Center.

11. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

12. Di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**